



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Piergiorgio **DELLA VENTURA** Presidente

Lucia **d'AMBROSIO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61936** del Registro di Segreteria, promosso dal sig.:

-DE PASQUALE Ferdinando, nato a Padula (SA) il 21 novembre

1952 (C.F.: DPSFDN52S21G226M), rappresentato e difeso nella

presente procedura dall'Avv. Giovanni Iacobelli e dall'Avv.

Generoso Pagliarulo, entrambi del Foro di Avellino, con studio in

Avellino al C.so V. Emanuele II n. 36 – pec:

generoso.pagliarulo@avvocatiavellinopec.it, giusta procura

rilasciata su foglio separato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83

c.p.c. e ss. mm.ii, da intendersi in calce all'atto d'appello depositato

in data 9 dicembre 2024 (i procuratori costituiti chiedono che le

comunicazioni e/o notificazioni avvengano al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata:

generoso.pagliarulo@avvocatiavellinopec.it) – **appellante;**

avverso

-la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata, n. 72/2024, depositata in data 16 settembre 2024 e notificata in pari data;

contro

**1) Procura Regionale presso la Corte dei conti – Sezione
giurisdizionale per la Regione Basilicata - appellata;**

2) Procura Generale presso la Corte dei conti - Sezioni
giurisdizionali centrali d'appello- appellata;

VISTI l'atto d'appello e tutti i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l'Avv. Generoso Pagliarulo per l'appellante ed il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale, Cons. Adelisa Corsetti;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ha, in via preliminare, constatato la regolarità dell'*editio actionis* *"..sia sotto il profilo della definizione del quantum di pregiudizio economico oggetto della domanda attorea e come*

	SENT. 109/2026	
	<i>richiesto ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. c) del c.g.c., rettificato</i>	
	<i>con atto di precisazione del 12/02/2024, sia sotto il profilo</i>	
	<i>dell'individuazione del soggetto danneggiato, come richiesto ai</i>	
	<i>sensi dell'art.86, comma 2, lett. d) del c.g.c., anch'esso rettificato</i>	
	<i>con l'atto summenzionato trattandosi, con ogni evidenza, di</i>	
	<i>semplici refusi prontamente emendati, nel pieno rispetto del</i>	
	<i>contraddittorio e del diritto di difesa" (pag. 7 della decisione).</i>	
	Sempre in via preliminare, il I giudice:	
	-ha rilevato l'inammissibilità della produzione del 14/06/2024 del	
	verbale di udienza penale del 17 giugno 2009, in quanto avvenuta	
	via pec e non a mezzo del fascicolo informatico, in asserito contrasto	
	con il richiamato D.P. della Corte dei conti n. 126/22;	
	-ha rigettato la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'azione	
	di responsabilità per genericità, sia rispetto all' <i>an</i> che al <i>quantum</i>	
	del contestato danno all'immagine;	
	-ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, avendo	
	legato il decorso del relativo termine all'intervenuta irrevocabilità	
	dell' <i>iter</i> processuale penale, acquisito, nel caso di specie, con la	
	sentenza della Corte di cassazione n. 46740/2021.	
	Nel merito, la Sezione territoriale ha condannato, a titolo di dolo, il	
	convenuto/odierno appellante, sig. DE PASQUALE Ferdinando ,	
	all'epoca dei fatti Maggiore della Guardia di Finanza, al pagamento,	
	in favore dell'Erario, della somma complessiva di euro 20.000,00 ,	
	oltre accessori di legge, a titolo di danno all'immagine.	
	Tutto ciò in relazione ad una ipotesi di responsabilità connessa ad	
	3	

una vicenda, di rilievo anche penale, di omissione di controlli e verifiche tributarie nei confronti delle società appartenenti al gruppo imprenditoriale "OMISSIS", a fronte dell'indebita percezione di utilità di varia natura (essenzialmente buoni benzina ed utilizzo di un telefono cellulare).

1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza (ed emergente dagli atti di causa, ad iniziare dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado), in data 29/07/2002 la Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo Campania - trasmetteva alla Procura contabile, una dettagliata segnalazione in ordine all'avvio di un procedimento penale a carico, tra gli altri, del Magg. Ferdinando De Pasquale "*per i reati p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 319 e 321 c.p.*" (corruzione continuata in concorso).

Nell'ambito del predetto procedimento, il sig. De Pasquale era attinto da ordinanza di custodia cautelare del 22.5.2022.

Il medesimo procedimento sfociava, per quanto di specifico rilievo in questa sede, nell'adozione a carico del sig. De Pasquale dei seguenti provvedimenti giudiziali:

a) sentenza n. 1114 del 2017, in data 26 giugno 2017/20 settembre 2017, con la quale il Tribunale di Potenza applicava nei confronti del predetto De Pasquale la pena, sospesa, di anni due di reclusione, oltre alla condanna delle spese processuali, per il delitto di cui al capo B) della rubrica (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio ex artt. 319 e 321 c.p.).

Tutto ciò in relazione all'accusa di avere, nella veste di Comandante

del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Potenza, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, omesso controlli e verifiche tributarie nei confronti delle numerosissime società appartenenti al gruppo imprenditoriale "OMISSIS", preavvertendo ed annunciando, in ogni caso in anticipo, ogni eventuale verifica della stessa Guardia di Finanza, facendosi promettere e dare buoni di benzina Agip ed utilizzando, inoltre, un telefono cellulare, con contratto stipulato dalla segretaria di OMISSIS e pagamento delle relative bollette da parte dei sigg.ri OMISSIS.

La medesima sentenza assolveva il sig. De Pasquale, per insussistenza del fatto, da analoga accusa di corruzione, contestata al capo C) della rubrica, per verifiche inerenti altra società (OMISSIS spa);

b) sentenza n. 102 del 2020, depositata il 18 maggio 2020, con la quale la Corte di Appello di Potenza confermava la citata sentenza di condanna di primo grado;

c) sentenza n. 46740 del 2021, depositata il 21 dicembre 2021, a seguito di udienza del 20 ottobre 2021, con la quale la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dal sig. De Pasquale avverso la menzionata decisione della Corte d'Appello, rendendo definitiva la condanna statuita a suo carico.

Nella vicenda testé delineata, oggetto di attenzione da parte della stampa (sia nazionale sia locale), la Procura contabile ravvisava la responsabilità amministrativa del sig. De Pasquale, a titolo di dolo, per il danno all'immagine che lo stesso avrebbe arrecato, con le

proprie condotte illecite, alla *"Guardia di Finanza"* (pag. 15 dell'atto di citazione).

Tale pregiudizio veniva, infine, quantificato, in via equitativa ex art. 1226 c.c., *"..nella misura di euro 20.000,00"* (pagg. 17 e 18 dell'atto di citazione).

Tutto ciò alla stregua dei parametri puntualmente indicati a pag. 17 della citazione (tra cui, la gravità della condotta, la qualifica rivestita, la reiterazione delle condotte illecite, la diffusione della notizia).

Nondimeno, nelle conclusioni dell'atto citazione, l'Organo requirente chiedeva la condanna del convenuto al pagamento *"..in favore della Regione Basilicata della somma di euro 51.000,00, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa"* (pag. 18 del libello di responsabilità)

Con successivo atto del 12 febbraio 2024, la Procura regionale, nell'evidenziare l'errore materiale contenuto in citazione, rettificava sia l'Amministrazione danneggiata (Erario dello Stato e non Regione Basilicata), sia l'importo della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno all'immagine (euro 20.000,00 e non euro 51.000,00).

1.b) Nell'ambito del giudizio di I grado, il sig. **DE PASQUALE** si costituiva, formulando plurime eccezioni preliminari e, nel merito, contestando la fondatezza degli addebiti.

All'esito del medesimo giudizio, la Sezione territoriale, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari del convenuto, pronunciava

	SENT. 109/2026	
	condanna nei termini già visti, ritenendo acclarata la responsabilità	
	del convenuto, quale autore di condotte penalmente rilevanti,	
	oggetto di accertamento in via definitiva ex art. 651 c.p.p.,	
	(condotte) considerate tali da recare un pregiudizio all'immagine	
	dell'Amministrazione d'appartenenza.	
	2. Avverso la richiamata sentenza n. 72/2024, ha proposto appello	
	il sig. DE PASQUALE Ferdinando , con il patrocinio degli Avv.ti	
	Giovanni Iacobelli e Generoso Pagliarulo, con atto notificato il 13	
	novembre 2024 e depositato il 9 dicembre 2024.	
	Con il predetto atto, l'appellante, dopo una sintetica ricostruzione	
	delle vicende di causa, ha formulato i seguenti motivi	
	d'impugnativa:	
	<u>1) NULLITA' PER GENERICITA' DELLA CITAZIONE SUI FATTI</u>	
	<u>COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA' AI SENSI</u>	
	<u>DELL'ARTICOLO 17 COMMA 30 TER DEL D.L. N. 78/2009,</u>	
	<u>ARTICOLI 163 E 164 CPC E DELL'ARTICOLO 115 CPC E 2697</u>	
	<u>C.C. - ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE - NULLITA'</u>	
	<u>DELLA SENTENZA IMPUGNATA</u>	
	L'appellante ha eccepito l'illegittimità/nullità della sentenza gravata	
	sotto vari profili.	
	In particolare, la Corte avrebbe erroneamente ravvisato la	
	fondatezza dell'azione di responsabilità, ritenendo perfezionato il	
	presupposto dell'azione richiesto dall'articolo 17 comma 30 ter del	
	D.L. n. 78/2009 (sentenza irrevocabile di condanna, quale	
	conseguenza di reati propri contro la Pubblica Amministrazione	
	7	

ascritti al convenuto).

Nondimeno, secondo l'appellante, essendo i fatti e le vicende a lui addebitati molto precedenti all'entrata in vigore della predetta normativa, la stessa normativa non avrebbe potuto essere applicata retroattivamente nei confronti del sig. De Pasquale.

Allo stesso modo, la sentenza impugnata sarebbe nulla, in quanto fondata esclusivamente sulla decisione penale, che pure avrebbe assolto il De Pasquale da altre fattispecie di reato.

La medesima sentenza avrebbe illegittimamente omesso di considerare, ritenendola inammissibile, l'ampia produzione documentale presentata dal convenuto in relazione all'altro capo d'imputazione (quello oggetto di condanna e rispetto al quale l'imputato aveva rinunciato alla prescrizione).

L'appellante ha, altresì, censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità, per genericità, dell'atto di citazione introduttivo del procedimento di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti, Regione Basilicata.

Tale atto, infatti, sarebbe del tutto generico in ordine all'"*an*" e all'"*quantum*".

Nel contempo, il giudizio di responsabilità, posto a fondamento dell'atto di citazione, sarebbe basato esclusivamente su un assunto danno di immagine, (asseritamente) né provato né documentato.

Allo stesso modo, risulterebbe illegittima ed immotivata la decisione di ritenere non affetto da nullità l'atto introduttivo, per mancata indicazione del soggetto titolare del risarcimento, così come per

genericità/erroneità della quantificazione del danno (quest'ultima asseritamente corretta solo in udienza).

Infine, l'appellante si è lamentato del fatto che la Procura regionale prima e la Corte territoriale poi, non avrebbero svolto alcuna verifica ovvero accertamento in ordine all'effettiva esistenza di un danno di immagine ed alla sua quantificazione;

**2) NULLITA' DELLA SENTENZA PER ASSENZA DI
MOTIVAZIONE - INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI
RESPONSABILITA' PER DANNO DI IMMAGINE**

**3) PRESCRIZIONE AZIONE CONTABILE - ILLEGITTIMA ED
ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 COMMA 30 TER
DEL D.L. N. 78/2009**

L'appellante ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per quanto attiene l'assunta responsabilità contabile del sig. De Pasquale Ferdinando.

Ed invero, la decisione circa il danno erariale sarebbe basata su apodittiche asserzioni, atteso che la Procura contabile nulla avrebbe provato e/o documentato circa la pubblicazione di notizie riferite alla vicenda De Pasquale e alle sue conseguenze.

Risulterebbe allora palese l'assenza del contestato danno all'immagine, così come il difetto di motivazione della decisione impugnata.

Del pari illegittima, erronea ed immotivata risulterebbe la decisione di ritenere non spirato il termine di prescrizione.

Nello specifico, l'autonomia del Giudizio contabile e la non

	SENT. 109/2026	
	applicabilità in danno di normativa sostanziale sulla prescrizione	
	successiva alla data dei fatti, renderebbero evidente la nullità sul	
	punto della sentenza.	
	In via gradata, l'appellante ha eccepito l'erroneità della	
	quantificazione del danno, alla cui correzione la Sezione avrebbe	
	provveduto, aderendo pedissequamente alle richieste della Procura.	
	In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza	
	gravata, per illegittimità, infondatezza ed erroneità della stessa,	
	anche nel <i>quantum</i> , con conseguente, integrale rigetto della	
	domanda attorea.	
	3. Con atto pervenuto il 13 gennaio 2026, la Procura generale ha	
	rassegnato le proprie conclusioni, pronunciandosi per l'infondatezza	
	dei motivi di gravame.	
	Nello specifico, l'Organo requirente si è soffermato sui singoli motivi	
	di gravame, per farne risaltare l'infondatezza, alla luce del fatto	
	che:	
	-come rilevato dal I giudice, non integrerebbero alcuna, tassativa	
	ipotesi di nullità dell'atto introduttivo, né l'erronea indicazione del	
	soggetto titolare del risarcimento richiesto, né l'indicazione di un	
	<i>petitum</i> di minore entità;	
	-dalla lettura della sentenza impugnata emergerebbe una	
	motivazione articolata e puntuale circa i presupposti della	
	responsabilità accertata;	
	-alla luce della specifica disciplina normativa di cui al c.d. lodo	
	Bernardo in materia di danno all'immagine, ritenuta applicabile	
	10	

ratione temporis, il decorso del termine risulterebbe sospeso sino alla conclusione del procedimento penale.

Nel caso di specie, tale conclusione sarebbe intervenuta con la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Penale, n. 46740/2021, rispetto alla quale risulterebbe tempestiva la notifica dell'invito a dedurre.

In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello, per infondatezza dello stesso, con regolamentazione delle spese, come da soccombenza.

4. Con ordinanza a verbale dell'udienza del 3 febbraio 2026, il Collegio, rilevata la mancata comparizione dell'appellante, ha fissato, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., la nuova udienza del 21 maggio 2026, con l'avvertenza all'appellante che, in caso di mancata comparizione, il giudizio sarebbe stato dichiarato improcedibile, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il Collegio ha, altresì, disposto la comunicazione dell'ordinanza in favore dell'appellante, a cura della Segreteria.

L'estratto del verbale d'udienza, contenente la predetta ordinanza, risulta essere stato notificato all'appellante in data 12 febbraio 2026, con messaggi consegnati presso le caselle di posta elettronica dei difensori.

5. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2026, l'Avv. Generoso Pagliarulo, per l'appellante De Pasquale, si è riportato all'atto d'appello, insistendo, con articolate argomentazioni, per

l'accoglimento del gravame.

Il P.M. contabile, Cons. Adelisa Corsetti, ha ribadito, con articolate argomentazioni, la richiesta di rigetto dell'appello.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va rigettato, per infondatezza dei relativi motivi.

1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il **motivo n. 1** di doglianza, con il quale l'appellante ha eccepito l'illegittimità/nullità della sentenza gravata sotto una pluralità di profili, come sopra puntualmente riportati.

1.a.1) Ed invero, deve ritenersi senz'altro insussistente la prospettata nullità della decisione, riconducibile, nell'impostazione difensiva, al fatto che la stessa avrebbe fatto erronea applicazione "retroattiva" dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/09 (cd Lodo Bernando), a fronte di fatti ben antecedenti all'entrata in vigore dello stesso.

Sul punto, è sufficiente evidenziare in senso contrario che la risarcibilità, innanzi alla Corte dei conti, del danno all'immagine della P.A., causato da soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, costituiva, ancora prima della novella recata dal cd Lodo Bernardo, un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza, sia della Corte dei conti (Sez. II, n.114/94; Sez. I, n.10/98; Sez. II, n.207/98; SS.RR. n.16/99/QM; Sez. I, n.96/2002; SS.RR.,

n.10/2003/QM; Sez. I, n.49/A/2004; Sez. I, n. 173/A; Sez. II, n. 231/07; Sez. I, n. 202/08; Sez. I, n. 97/09) sia della Corte di cassazione (Cass., Sez. un., n.744/99; n. 4582/06; n. 20886/06). Sotto questo punto di vista, l'art. 17, co.30-ter, d.l. n. 78/09, convertito nella legge n. 102 del 2009 e s.m.i. (alla cui stregua "Le Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta"), ha recepito e codificato un principio giurisprudenziale assolutamente pacifico (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App. n. 3/2023, n. 239/2023 e n. 34/2026).

Ed invero, <<..la novella realizzava la definitiva consacrazione normativa della figura di danno all'immagine subito da un'amministrazione pubblica, frutto in precedenza di esclusiva elaborazione giurisprudenziale, affermando, peraltro, l'operatività

nei "soli casi e modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97" >> (così da ultimo, Corte conti, Sezioni Riunite, n. 3/2026/QM).

In altri termini, il citato art. 17, co.30-ter non ha introdotto nell'ordinamento l'azione di risarcimento per danno all'immagine, ma ha unicamente posto un limite al relativo esercizio, introducendo una disciplina più favorevole per il presunto responsabile (in termini, le già richiamate Corte conti, Sez. II App., n. 3/2023, n. 239/2023 e n. 34/2026).

Tale limite è relativo, in particolare, alla necessità, ai fini della perseguibilità in giudizio di tale voce di pregiudizio, della condanna definitiva per uno dei delitti dei p.u. contro la P.A., ovvero di uno di quelli contenuti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (tra le altre, Corte conti, Sezioni riunite, sentenza n. 8/2015/QM).

Il medesimo limite risulta, dunque, osservato nella fattispecie all'esame, avendo l'appellante riportato condanna definitiva per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio ex artt. 319 e 321 c.p.

Peraltro, da ultimo, con riferimento ai fatti posti in essere (diversamente da quelli qui in rilievo) dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile ed alla luce delle modificazioni introdotte dallo stesso (ad iniziare dall'abrogazione dell'art.7 legge 97/2001, già richiamato dall'art. 17, comma 30-ter), le Sezioni riunite di questa Corte hanno ritenuto che il cd "reato-presupposto"

possa identificarsi in qualunque reato (non necessariamente proprio), da cui derivi un nocumento all'immagine della P.A. (così, la già richiamata Corte conti, Sezioni riunite, n. 3/QM/2026; per la necessità di valutare, alla stregua della disciplina previgente, la proponibilità dell'azione per danno all'immagine rispetto a fatti antecedenti all'entrata in vigore del c.g.c., vedasi anche Corte costituzionale, ordinanza n. 168 del 2019).

In ogni caso, nel senso dell'applicazione "retroattiva" della disposizione recata dall'art. 17, co.30-ter, d.l. n.78/09, depone, altresì, la natura anche "processuale" della stessa.

Nello specifico, tale natura è ravvisabile in ragione del fatto che la disposizione subordina la validità degli atti istruttori e processuali alla verifica della sussistenza del giudicato penale di condanna (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 239/2023 e n. 148/2020; Corte conti, Sez. Appello Sicilia, n. 566/2014).

La medesima natura, nella parte della disposizione che richiede la condanna penale definitiva per agire in giudizio, ne comporta, quale logico corollario, l'applicabilità immediata ai giudizi in corso e, *a fortiori*, per quelli ancora da instaurare al momento dell'entrata in vigore della stessa, quantunque riferiti a fatti commessi prima della novella legislativa (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 3/2023).

Va, inoltre, rimarcato che l'unico limite, legislativamente previsto all'operatività della disciplina di cui all'art. 17, comma 30-ter (peraltro, come anticipato, più favorevole per il presunto responsabile) è rappresentato dalla circostanza, qui pacificamente

assente, della già intervenuta pronuncia di una sentenza, sia pure non definitiva (così il quarto periodo della disposizione *de qua*).

1.a.2) Egualmente priva di pregio si appalesa l'argomentazione difensiva, volta a valorizzare il fatto che la condanna statuita dalla Sezione sarebbe basata unicamente sulla sentenza penale.

A tal riguardo, è appena il caso di rimarcare che, nella fattispecie all'esame, connotata dalla sussistenza di una condanna definitiva statuita in sede penale, a seguito di dibattimento, a carico del sig. De Pasquale, trova spazio l'art. 651 c.p.p., a mente del quale *"La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale"*.

Con particolare riferimento all'ambito applicativo dell'art. 651 c.p.p. e al rapporto con il giudizio di responsabilità amministrativa, la giurisprudenza ha già rimarcato che *"..pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio"* (così come nel giudizio contabile di danno) *"che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli*

	SENT. 109/2026	
	<i>estremi di un reato” (così, Cass. civ. n.12901/2024, richiamata da</i>	
	<i>Corte conti, Sez. II App. n. 113/2025).</i>	
	I fatti accertati in sede penale, se coperti dal relativo giudicato, non	
	possono, dunque, essere messi più in discussione nel successivo	
	giudizio per danno erariale, al pari del profilo della loro	
	riconducibilità al presunto responsabile (in termini, Corte conti, Sez.	
	II App., n. 25/2025).	
	Trattasi, con ogni evidenza, di una deroga, espressamente prevista	
	dalla legge, al principio di reciproca autonomia e separatezza che in	
	termini generali connota i rapporti tra la giurisdizione ordinaria	
	civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro,	
	anche quando investono un medesimo fatto materiale.	
	Nel caso di specie, la Sezione territoriale doveva necessariamente	
	attenersi alla decisione penale irrevocabile, quanto all’accertamento	
	della commissione, da parte del De Pasquale, dei fatti addebitatigli	
	(corruzione e, dunque, mercimonio della funzione pubblica per fini	
	egoistici e privati), senza possibilità alcuna di superarlo.	
	Conseguentemente, la medesima Sezione, in maniera del tutto	
	corretta e doverosa, ha sottolineato, ai fini dell’accoglimento della	
	pretesa erariale, che “..il convenuto ha posto in essere una serie di	
	<i>condotte penalmente rilevanti oggetto di accertamento in via</i>	
	<i>definitiva (rispetto alle quali non rileva ex art. 651 c.p.p. alcuna</i>	
	<i>diversa prospettazione dei fatti proposta dal convenuto); condotte</i>	
	<i>indubbiamente poste in essere in violazione dei doveri d’ufficio e</i>	
	<i>che hanno causato un pregiudizio all’immagine della P.A. di</i>	
	17	

appartenenza a seguito della relativa propalazione sugli organi di stampa (...). In particolare, in adesione alla prospettazione attorea l'Organo giudicante ritiene, sotto il profilo soggettivo dell'addebito a titolo di dolo eventuale, che il sig. De Pasquale abbia quanto accettato il rischio di cagionare un danno alla reputazione della Guardia di Finanza come conseguenza della condotta illecita posta in essere in violazione dei doveri basilari di servizio del Corpo di appartenenza" (così, testualmente, pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).

Sotto questo punto di vista, non assume alcun rilievo la circostanza, per contro richiamata dall'appellante, per cui il giudice penale ha condannato il De Pasquale per il delitto di cui al capo B) della rubrica (corruzione in ordine alle verifiche tributarie nei confronti delle numerosissime società appartenenti al gruppo imprenditoriale "OMISSIS), ma lo ha assolto dall'analoga accusa di corruzione per verifiche inerenti altra società (OMISSIS spa), contestata al capo C) della rubrica.

Ed invero, la condanna per il capo B) risulta, già di per sé, idonea a fondare e legittimare l'azione (e condanna) per danno all'immagine innanzi al Giudice contabile.

A fronte di tanto, risulta destituita di fondamento anche la doglianza concernente la decisione del I giudice di ritenere inammissibile la produzione documentale del convenuto.

Nello specifico, tale decisione ha riguardato la produzione del 14/06/2024 del verbale di udienza penale del 17 giugno 2009 ed è

stata motivata con le modalità "irrituali" della stessa (deposito via pec e non a mezzo del fascicolo informatico).

Senonché, al di là del profilo della irritualità della produzione (pure sussistente, per contrasto con l'art. 6 del Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022), risulta dirimente il fatto che tale documentazione si appalesa del tutto irrilevante.

Essa, infatti, in ogni caso risulta inidonea a consentire al Giudicante di superare, disconoscendoli, i profili, coperti dal giudicato penale ex art. 651 c.p.p., della sussistenza dei fatti illeciti contestati e della loro riconducibilità al convenuto.

1.a.3) Egualmente priva di pregio si appalesa l'argomentazione difensiva, volta a censurare la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per genericità dello stesso in ordine all'"*an*" ed al "*quantum*".

Sul punto, è sufficiente evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, tanto della Corte dei conti quanto della Corte di cassazione, la valutazione in ordine alla puntualità e chiarezza degli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, deve essere condotta, caso per caso, tenendo conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti a esso allegati (*in terminis*, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 130/2024 e giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 31/2025).

La nullità/inammissibilità della citazione è, infatti, "*ricondotta all'assoluta incertezza o omissione del petitum, ovvero dell'esposizione dei fatti, avuto riguardo all'insieme delle indicazioni*

contenute nell'atto di citazione e dei documenti a esso allegati"

(così, Corte conti, Sez. II App., n. 682/2018).

In altri termini, *"l'atto di citazione è affetto da nullità per i vizi della*

editio actionis soltanto se questi compromettono la garanzia del

diritto di difesa, ed è da considerarsi tale quando risulti privo dei

contenuti indispensabili per determinare l'oggetto (petitum mediato

immediato) e le ragioni di fatto (causa petendi), così da non potere

dare contezza del thema decidendum" (così, Corte conti, Sez. II

App., n. 18/2020, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II

App., n. 78/2022).

Orbene, nella fattispecie all'esame, dal contenuto complessivo del

libello di responsabilità (e dalla documentazione depositata in

allegato allo stesso, ivi comprese le sentenze intervenute nel

parallelo processo penale), emergono, con sufficiente chiarezza,

tanto il *petitum* quanto la *causa petendi*, con la nitida contestazione

al convenuto di avere arrecato un danno all'immagine del Corpo

d'appartenenza (Guardia di Finanza) attraverso condotte di rilievo

anche penale, consistite nell'aver omesso controlli e verifiche

tributarie nei confronti delle società appartenenti al gruppo

imprenditoriale "OMISSIS", a fronte dell'indebita percezione di

utilità, rappresentate essenzialmente da buoni benzina e dall'uso di

un telefono cellulare.

Dalle predette condotte, da ritenere incontestabili nella presente

sede giuscontabile ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e di evidente

connotazione dolosa (risultando palese la coscienza e volontà di

infrangere i propri obblighi di servizio, sino a violare il precetto

penale), è sicuramente derivato un profondo *vulnus* all'immagine,

decoro e prestigio dell'Amministrazione d'appartenenza.

Risultano, infatti, ampiamente prevedibili e presumibili, alla stregua

dell'*id quod plerumque accidit*, le conseguenze negative, in termini

di offuscamento dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione,

causate da tali fatti (in termini, Corte conti, Sez. II App., n.

25/2025, n. 3/2023, n. 357/2023 e n. 647/2017).

Sul punto, va rimarcato che, in materia di prova del danno

all'immagine, "*..in presenza di accertati reati contro la pubblica*

amministrazione, possono essere valutati tutti gli indizi gravi,

precisi e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., lasciano

inferire che tra le conseguenze negative di un illecito penalmente

rilevante, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'id

quod plerumque accidit, vi sia anche l'offuscamento dell'immagine

e del prestigio della P.A. interessata" (così, Corte conti, Sez. II app.

n. 357/2023; id. Sez. II, n. 120/2023).

La prova del danno all'immagine può, dunque, essere fornita anche

per presunzioni o mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza

(in termini, Corte conti, Sezioni riunite, n. 3/2006/QM).

Nel caso di specie, dalle condotte del sig. De Pasquale è

indiscutibilmente derivata l'alterazione dell'identità

dell'Amministrazione, apparsa quale "*struttura organizzata*

confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e

non responsabilizzata" (Corte conti, Sez. riunite, n. 10/2003/QM),

nonché la formazione del convincimento, all'interno ed all'esterno della sua organizzazione, che quei comportamenti patologici costituissero *"un connotato usuale dell'azione dell'Amministrazione"* (Sez. II App., n. 106/2008; id., Sez. II App. n. 221/2023). Quanto sopra smentisce irrimediabilmente anche l'argomentazione difensiva per cui l'atto di citazione si fonderebbe esclusivamente su un danno all'immagine, né provato né documentato.

Ciò in disparte l'attinenza dell'argomentazione a profili di merito dell'azione erariale e non di nullità della stessa.

Il Collegio reputa, infine, palesemente infondate le doglianze concernenti l'errore in cui sarebbe incorso il I giudice nell'avere rigettato l'eccezione di nullità della citazione, per erronea indicazione tanto del soggetto titolare del risarcimento quanto dell'entità del risarcimento.

Sul punto, giova ribadire che il libello di responsabilità, nelle proprie conclusioni, chiede effettivamente la condanna del convenuto al pagamento *"..in favore della Regione Basilicata della somma di euro 51.000,00 ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa"* (così, pag. 15).

Viene, però in rilievo un mero refuso, immediatamente percepibile come tale, atteso che la medesima citazione:

-a pag. 15, parla di responsabilità amministrativa del sig. De Pasquale, a titolo di dolo, per il danno all'immagine che lo stesso avrebbe arrecato, con le proprie condotte illecite, alla *"Guardia di Finanza"*;

	SENT. 109/2026	
	-alle pagg. 17 e 18, quantifica il danno all'immagine, in via	
	equitativa ex art. 1226 c.c., <i>"..nella misura di euro 20.000,00"</i> ,	
	facendo riferimento ai parametri ivi puntualmente indicati (tra cui,	
	la gravità della condotta, la qualifica rivestita, la reiterazione delle	
	condotte illecite, la diffusione della notizia).	
	Aggiungasi che, con successivo atto del 12 febbraio 2024, la	
	Procura regionale, nell'evidenziare l'errore materiale contenuto in	
	citazione, ha rettificato sia l'Amministrazione danneggiata (Erario	
	dello Stato e non Regione Basilicata), sia l'importo della somma	
	richiesta a titolo di risarcimento del danno all'immagine (euro	
	20.000,00 e non euro 51.000,00).	
	In ogni caso, va rimarcato che, per consolidata giurisprudenza,	
	l'erronea indicazione dell'Amministrazione danneggiata (<i>alias</i> , del	
	soggetto beneficiario della richiesta di condanna risarcitoria) da	
	parte del Procuratore regionale, non determina alcuna nullità	
	dell'atto di citazione o del processo, così come non integra il vizio	
	di extra petizione l'esatta individuazione in sentenza del soggetto in	
	concreto danneggiato, trattandosi di un potere-dovere che spetta	
	al giudice, anche d'ufficio e pure in appello, al momento della	
	decisione e non essendo prevista alcuna sanzione processuale per	
	l'errore in questione (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II	
	App., n. 56/2025, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II	
	App., n. 194/2025 e n. 75/2023).	
	Nel caso di specie, dunque, il I giudice ha correttamente operato,	
	nell'individuare l'Amministrazione danneggiata, beneficiaria del	
	23	

pagamento della somma oggetto di condanna, nell'Erario, qui da intendersi, per maggiore precisione, nella Guardia di Finanza (per una ipotesi analoga di condanna al risarcimento del danno all'immagine della Guardia di Finanza, vedasi Corte conti, Appello Sicilia, n. 102/2017).

Allo stesso modo, quanto al profilo del *quantum*, pur essendo l'omissione o assoluta incertezza circa l'indicazione del danno sanzionata con la nullità della citazione (art. 86, comma 6, c.g.c.), deve sicuramente escludersi la ricorrenza, nella fattispecie all'esame, della ipotesi *de qua*, trattandosi, come già visto, di un mero refuso/errore materiale, immediatamente riconoscibile come tale.

Tutto ciò senza tralasciare che l'importo oggetto della richiesta di correzione da parte della Procura regionale (e della condanna statuita dalla Sezione territoriale) risulta inferiore e, dunque, "ricompreso" in quello (erroneamente) riportato nelle conclusioni del libello di responsabilità.

Il medesimo importo risulta, inoltre, il frutto di una quantificazione operata in termini meramente equitativi ex art. 1226 c.c.

Infine, risulta del tutto sprovvista di pregio la doglianza concernente il fatto che la sentenza sarebbe stata pronunciata in assenza di ogni accertamento riguardo alla effettiva sussistenza e quantificazione del danno all'immagine.

Ed invero, la Sezione territoriale, alle pagg. 11 e ss della decisione gravata, ha chiaramente rappresentato la circostanza della

commissione, da parte del convenuto, di fatti di rilievo penale, coperti dal giudicato e come tali non contestabili in sede giuscontabile ex art. 651 c.p.p., tali da pregiudicare l'immagine dell'Amministrazione d'appartenenza.

La medesima Sezione ha, altresì, richiamato i parametri (ad iniziare dal ruolo di vertice rivestito all'interno del Nucleo di Polizia Tributaria di Potenza e dalla reiterazione delle condotte illecite) alla cui stregua è stata ritenuta equa la condanna nei termini richiesti dall'Attore pubblico.

Resta, dunque, confermata l'infondatezza del presente motivo di gravame, sotto tutti i profili all'uopo prospettati.

1.b) Il Collegio è ora chiamato all'esame dei **motivi n. 2 e n. 3** di gravame, proposti congiuntamente nell'atto d'appello.

Nello specifico, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per quanto attiene l'assunta responsabilità contabile del sig. De Pasquale.

Ed invero, la decisione circa il danno erariale sarebbe basata su apodittiche asserzioni, atteso che la Procura contabile nulla avrebbe provato e/o documentato circa la pubblicazione di notizie riferite alla vicenda De Pasquale e alle sue conseguenze.

Del pari illegittima, erronea ed immotivata risulterebbe la decisione di ritenere non spirato il termine di prescrizione.

Nello specifico, l'autonomia del Giudizio contabile e la non applicabilità in danno del convenuto di normativa sostanziale sulla prescrizione successiva alla data dei fatti, renderebbe evidente la

nullità sul punto della sentenza.

In via gradata, l'appellante ha, infine, eccepito l'erroneità della quantificazione del danno, alla cui correzione la Sezione avrebbe provveduto, aderendo pedissequamente alle richieste della Procura.

Nondimeno, i predetti motivi non meritano accoglimento, sotto alcuno dei profili sopra prospettati.

Ed invero, il Collegio ribadisce, in superamento delle argomentazioni difensive sul punto, che le condotte illecite addebitate al De Pasquale risultano qui incontestabili, in quanto coperte dal giudicato sulla condanna recata dalle sentenze penali prodotte in giudizio dalla Procura erariale, (giudicato) destinato a fare stato nel presente giudizio per danno erariale ex art. 651 c.p.p.

Eguale incontestabile si appalesa il danno all'immagine dell'Amministrazione d'appartenenza, essendo ampiamente prevedibili e presumibili, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, le conseguenze negative, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio del Corpo della Guardia di Finanza, causate da tali condotte.

Le conseguenze pregiudizievoli di cui si è detto risultano, invero, attestate anche dagli articoli di stampa presenti agli atti di causa (articolo del quotidiano "Il Mattino" del 30 maggio 2022 ed articolo de "Il Quotidiano" del 12 novembre 2024), il primo dei quali, già nel titolo, associa il nome del De Pasquale ai "regali" ricevuti dagli imprenditori OMISSIS.

Tutto ciò fermo restando che, comunque, la diffusione ed

amplificazione del fatto operata dai *mass-media* non integra la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App. n. 357/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata) e che, nel caso all'esame, il *clamor fori* risulta in ogni caso insito nell'instaurazione e celebrazione del parallelo processo penale.

Quanto, poi, all'eccepita prescrizione dell'azione erariale, la pronuncia di rigetto adottata dal I giudice, risulta del tutto corretta, in quanto pienamente conforme alla normativa di riferimento, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Sul punto, va rimarcato che, in tema di danno all'immagine connesso a vicende di rilievo penale, l'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009 conv. nella L. n.102/2009 e s.m.i. prevede espressamente che *"...il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale"*.

La giurisprudenza contabile, con orientamento del tutto consolidato, ha già sottolineato che, alla stregua della disposizione in questione, il *dies a quo* del termine di prescrizione del danno all'immagine va ancorato all'accertamento definitivo, in sede penale, della colpevolezza del soggetto coinvolto (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 3 e n. 239 del 2023; in termini analoghi, Sez. App. Sicilia, n. 79/2024).

Tale soluzione, infatti, *<<..costituisce espressione del principio generale, sancito dall'art. 2935 c.c., alla cui stregua "la prescrizione*

comincia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere

fatto valere” >> (così testualmente, la già richiamata Corte conti,

Sez. II App., n. 3/2023; id. Sez. I App., n. 21/2017).

Ne deriva che, in ipotesi di danno all'immagine subito dalla Pubblica

Amministrazione in relazione a vicende di rilievo penale, “..la

decorrenza del termine quinquennale non può essere anteriore al

perfezionarsi della fattispecie di danno, tale intendendosi

l'accertamento definitivo in sede penale della colpevolezza del

dipendente stesso” (così, Corte conti, Sez. II App., n. 239/2023).

Aggiungasi che, costituendo la condanna penale irrevocabile il

necessario presupposto processuale, normativamente previsto per

l'azionabilità in giudizio dinanzi alla Corte dei conti ex art. 17,

comma 30 ter, del D.L. n.78/2009 cit. (tra le altre, Corte conti, Sez.

II App. n. 265/2023), prima del sopraggiungere di tale presupposto,

non può decorrere alcun termine prescrizione, non potendo

l'Amministrazione agire a tutela del proprio diritto ex art. 2935 c.c.

(così, da ultimo, Corte conti, Sez. II App., n. 25/2025).

Va, inoltre, rimarcato che “..ove il danno all'immagine sia da

collegare, come nel caso di specie, ad una condotta costituente

reato, il dies a quo deve essere individuato, in applicazione del

principio di presunzione d'innocenza che costituisce principio di

civiltà giuridica fondamentale nel nostro ordinamento e per

espressa previsione di legge, nella data della sentenza irrevocabile

di condanna e - non -come ritenuto dall'appellante, nel momento

del rinvio a giudizio o prima ancora nella data in cui si sono verificati

i fatti. La giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che il danno all'immagine, derivante da un fatto di reato "in danno" della p.a., risente in modo rilevante dell'andamento e dell'esito del processo penale, in quanto le decisioni del giudice penale finiscono per incidere anche sulla percezione collettiva del disvalore del fatto e sul disdoro per l'ente" (così testualmente, Corte conti, Sez. I App., n. 527/2022).

Conseguentemente, atteso che nella fattispecie all'esame il procedimento penale si è concluso con la sentenza della Corte di cassazione n. 46740/2021 del 20 ottobre 2021/21 dicembre 2021, la notifica dell'invito a dedurre, intervenuta in base agli atti di causa in data 23 agosto 2023, risulta del tutto tempestiva.

Le conclusioni appena esposte non sono inficiate dal richiamo, per contro operato dall'appellante, alla natura sostanziale dell'art. 17, comma 30-ter (nella parte relativa alla prescrizione) ed al fatto che lo stesso sia entrato in vigore in epoca successiva alla data dei fatti.

Sul punto, è sufficiente sottolineare che *"..l'art. 17, comma 30 - ter, ha accordato prevalenza all'indirizzo giurisprudenziale che, già prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009, ancorava la decorrenza del termine di prescrizione del suddetto diritto risarcitorio, non già alla data del rinvio a giudizio in sede penale dell'agente pubblico (...), ma a quella della conclusione del procedimento penale stesso (cfr. Corte dei conti, Sez. I di app., sent. n. 426/2008, id. n. 203/2008, Sez. app. Sicilia, n. 61 /2005 e n. 253 del 2009).*

Secondo il richiamato pregresso orientamento giurisprudenziale, la regola della sospensione della decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione per danno all'immagine, poi codificata dall'art. 17, comma 30 ter (e salve deroghe di legge), trovava applicazione per tutte le fattispecie non ancora esaurite alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2009, ovvero alle fattispecie per le quali: 1) non era ancora intervenuta, a tale data, la sentenza penale irrevocabile di condanna o 2) non era ancora spirato, alla medesima data, il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di irrevocabilità della predetta sentenza penale (cfr. Corte dei conti, Sez. II di app., n. 212 del 2012, id. n. 393 del 2012; Sez. app. regione Siciliana, n. 82 del 2012).

Per ciò, prima del c.d. "Lodo Bernardo" vi erano due criteri interpretativi in ordine alla decorrenza della prescrizione per l'azionabilità del danno da lesione dell'immagine: uno, che faceva decorrere la prescrizione dalla data del rinvio a giudizio e, quindi, del clamor fori (...); l'altra che, invece, faceva leva sull'intervento di una sentenza irrevocabile di condanna. Il "Lodo" in questione ha fatto propria una delle due interpretazioni, senza perciò nulla innovare e con chiaro autorizzato effetto retroattivo" (così, Corte conti, Sez. III App., n. 568/2017; id., Sez. II App., n. 25/2025).

Pertanto, "...il predetto art.17, comma 30 ter, nel testo definitivo – pur essendo norma che disciplina un'ipotesi di sospensione della prescrizione – ribadisce, nella sostanza, il principio già affermato dalla giurisprudenza della imprescindibile necessità di promuovere

l'azione risarcitoria solo dopo la definitiva condanna penale", con la conseguenza che "...nel caso di specie, l'azione di risarcimento per danno all'immagine poteva essere proposta soltanto dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna" (così la più volte richiamata, Corte conti, Sez. II App., n. 239/2023).

Infine, il Collegio reputa, in superamento delle argomentazioni difensive sul punto, corretta la quantificazione del danno operata in via equitativa dal I giudice.

L'importo oggetto di condanna (euro 20.000,00) si presenta, infatti, del tutto congruo, alla luce dei parametri soggettivi, oggettivi e sociali, costantemente seguiti dalla giurisprudenza contabile (tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 3/2023) in ipotesi, come quella all'esame, non soggetta *ratione temporis* all'applicazione del criterio presuntivo del cd "*raddoppio tangenzio*", di cui all'art. 1, comma 62, legge 190/2012.

Nello specifico, l'importo di euro 20.000,00 è pienamente giustificato, alla luce dell'oggettiva gravità dei addebitati, denotanti mercimonio della funzione pubblica e palese disprezzo per i doveri di legalità e lealtà che devono informare la condotta dei pubblici dipendenti (e, in particolare, degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, istituzionalmente chiamato a garantire la salvaguardia della legalità finanziaria), della reiterazione degli stessi, della posizione apicale rivestita dal De Pasquale all'interno dell'Amministrazione danneggiata (Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Potenza), nonché del *clamor fori* originato dalla

	SENT. 109/2026	
	vicenda in cui lo stesso è rimasto coinvolto.	
	Resta, dunque, confermata l'infondatezza dei presenti motivi di	
	doglianza.	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente	
	gravame va rigettato, con conseguente, integrale conferma della	
	sentenza gravata, con la mera puntualizzazione che la condanna ivi	
	prevista deve ritenersi pronunciata in favore della Guardia di	
	Finanza.	
	Le spese del presente grado di giudizio, così come quantificate in	
	dispositivo, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma	
	1, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria	
	istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:	
	-RIGETTA l'appello proposto dal sig. DE PASQUALE Ferdinando	
	avverso la sentenza n. 72/2024 della Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Basilicata, per l'effetto, CONFERMA integralmente	
	l'impugnata sentenza, con la mera puntualizzazione che la	
	condanna ivi prevista deve ritenersi pronunciata in favore della	
	Guardia di Finanza.	
	Le spese relative al presente grado di giudizio, che si quantificano	
	in euro 192,00 (CENTONOVANTADUE), seguono la soccombenza,	
	ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.	
	32	

[illegible]